



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott. Rosario Murgida	Presidente
dott. Antonio Cestone	Consigliere relatore
dott. Sante Umberto Pedullà	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 1588 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

PERRI MARIA FRANCESCA (avv. Giandomenico Carino)

appellante

E

I.N.P.S. (avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Macello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli)

appellato

Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Ripetizione di indebito assistenziale.

Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso del 27.1.2021 al tribunale di Cosenza, Perri Maria Francesca ha reagito alla pretesa dell'INPS, comunicata il 4.6.2020, di rideterminare l'importo dell'assegno sociale in godimento e di ripetere quanto assume di averle indebitamente erogato, a decorrere dal 1.1.2015, in assenza dei requisiti reddituali di legge. La ricorrente ha chiesto che si dichiari illegittima "la rideterminazione della maggiorazione sociale e il relativo debito" restitutorio, di cui ha

comunque eccepito la prescrizione. Ha infatti sostenuto: a) che lei aveva *"sempre comunicato il proprio reddito"*; b) che *"in ogni caso"*, *"la circostanza della sussistenza di un assegno di mantenimento"* in suo favore era *"nota ad INPS da lunghi anni"*; c) che ciononostante l'INPS non aveva provveduto alla tempestiva *"verifica dei redditi"*, sicché l'indebita erogazione era imputabile ad un suo errore.

2. Il tribunale ha rigettato il ricorso giudicando incontestata la circostanza che solo nel 2019 l'INPS avesse avuto conoscenza del reddito da assegno di mantenimento che l'assistita non aveva mai dichiarato prima, così versando in quella *"condizione di dolo"* che legittima l'azione di ripetizione dell'indebito assistenziale avviata dall'Istituto nel rispetto del termine decennale di prescrizione. Ha posto le spese di lite a carico della ricorrente ritenendo inapplicabile l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nel caso, come quello di specie, in cui manca una domanda di prestazione.

3. La ricorrente appella la sentenza perché, nel riproporre le argomentazioni già esposte in primo grado, addebita al tribunale:

1) di aver considerata dolosa la percezione della prestazione assistenziale, sebbene lei avesse *"sempre comunicato i redditi ad INPS"* e l'Istituto, sebbene *"fosse a conoscenza dell'assegno di mantenimento (peraltro mai versato dall'ex coniuge)"*, ha continuato ad erogarle l'originario importo dell'assegno sociale *"per oltre un anno"* dalla *"comunicazione della dichiarazione RED"*, senza apportarvi alcun adeguamento;

2) di aver valorizzato le mere affermazioni dell'INPS, contestate e non provate, trascurando invece la comunicazione con la quale, in corso di causa, l'Istituto ha rideterminato il proprio credito, limitandolo a 1.480,82 euro, rispetto all'iniziale pretesa restitutoria che ammontava a 6.057,53 euro;

3) di averla condannata al pagamento delle spese processuali, senza considerare l'esiguità del suo reddito che non superava la soglia prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. e trascurando che l'INPS si era difesa con un *"funzionario avvocato"*.

4. Nella resistenza dell'INPS, che ha chiesto il rigetto dell'appello, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.

5. L'appello è infondato.

6. Il tribunale si è correttamente rifatto alle indicazioni ermeneutiche dalla Cassazione secondo cui all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., né l'art. 13 della l. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. In luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cass. 13223/2020).

7. Altrettanto correttamente, il tribunale ha constatato che i dati relativi alla situazione economica della ricorrente non erano noti all'INPS, essendo incontestato quanto l'Istituto aveva allegato in ordine al fatto che: a) la ricorrente aveva sempre dichiarato un reddito annuo di soli 150 euro; b) soltanto nel 2019, aveva reso edotto l'INPS di essere titolare di un assegno di mantenimento di 1.800 euro.

8. L'appellante deduce di aver contestato le allegazioni dell'INPS che invece il tribunale ha ritenuto pacifiche. La deduzione, però, è apodittica perché l'appellante non indica quando e in quali termini siffatta contestazione è stata formulata.

9. Inoltre, sebbene lo affermi, l'appellante non dimostra di aver comunicato all'INPS, prima del 2019, di essere titolare di un assegno di mantenimento e, altrettanto apoditticamente, afferma che di ciò l'INPS era comunque a conoscenza, senza però dimostrarlo e, soprattutto, senza spiegare come l'Istituto potesse averne avuto conoscenza. Dal canto suo, l'INPS ha documentato di aver appreso solo nel 2019, mediante il modello RED presentato dall'assistita l'11.10.2019, che essa

era separata dal coniuge già dal 1.5.2011. Nella comunicazione di presentazione del modello, essa attestava che *"per l'anno 2018 ... possiede i redditi"* indicati in quello stesso modello, nel quale si fa menzione, per l'appunto, dell'assegno di mantenimento *"corrisposto"* dal coniuge separato.

10. Il mancato assolvimento del tempestivo obbligo di comunicazione di dati reddituali che all'INPS non erano noti e che non poteva autonomamente acquisire, integra quel comportamento intenzionale del percipiente e quell'assenza di affidamento che fanno venir meno la regola che esclude la ripetizione delle erogazioni assistenziali indebite (cfr. Cass. 24617/2022).

11. Inammissibile, poi, è l'eccezione di prescrizione che l'appellante su limita a riproporre senza però muovere alcuna censura alla motivazione con cui il tribunale l'ha disattesa, affermando (correttamente – cfr. Cass. 6626/1986) che l'obbligazione restitutoria soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale.

12. Irrilevante, invece, è l'intervenuta rideterminazione della pretesa creditoria dell'INPS in corso di causa, perché il tribunale si è limitato a rigettare la domanda di accertamento negativo dell'indebito proposta dalla ricorrente e non già a quantificarne l'importo. Sicché la pronuncia appellata non preclude all'Istituto di rideterminare l'entità del suo credito e di ridurre stragiudizialmente la conseguente pretesa restitutoria, così come ha fatto.

13. Quanto, infine, alla condanna alle spese, le doglianze dell'appellante sono:

a) inammissibili, nella parte in cui non contraddicono le argomentazioni con cui il tribunale (rifacendosi a Cass. 16676/2020) ha escluso di poter applicare, in suo favore, il regime di esonero previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.;

b) infondate, nella parte in cui valorizzano il fatto che l'ente previdenziale era assistito da avvocati del proprio ufficio legale, perché ad essi spetta la liquidazione dei compensi, al pari degli avvocati del libero foro, non trovando applicazione la peculiare disciplina che riguarda solo i dipendenti pubblici che difendono l'amministrazione senza aver la qualità di avvocato;

c) ingiustificate, nella parte in cui si risolvono nella richiesta di compensare le spese in ragione della sua deficitaria condizione economica, perché essa non basta ad integrare le ragioni gravi ed eccezionali che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., lo consentono, tali essendo quelle circostanze straordinarie afferenti a modifiche legislative, ad innovazioni esegetiche, a contrasti giurisprudenziali o a condotte sleali delle parti, che nella specie non ricorrono.

14. La gravata sentenza va dunque confermata.

15. Le spese seguono la soccombenza perché la ricorrente, come ha già statuito il tribunale, non può beneficiare del regime di esonero che opera solo nei giudizi volti al conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, e non già nei giudizi in cui il diritto alla prestazione è solo conseguenza indiretta di un diverso accertamento, come quello che nella specie involge l'insussistenza dell'indebito (cfr. anche Cass. 33109/2022).

16. Stante il rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica, da parte della cancelleria, del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PERRI MARIA FRANCESCA, con ricorso depositato il 27.12.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1464/21, pubblicata in data 30.6.2021, così provvede:

1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'INPS le spese del grado che liquida in € 1.984 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/02/2023.

Il Presidente est.
dott. Rosario Murgida